



*Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare*

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA

BANDO PUBBLICO

PER L'ACCESSO AL FINANZIAMENTO, IN REGIME DI "DE MINIMIS", DI PROGETTI PER L'ANALISI DELL'IMPRONTA DI CARBONIO NEL CICLO DI VITA DEI PRODOTTI DI LARGO CONSUMO

(ai sensi del D.M. 468 del 19.05.2011 pubblicato su www.minambiente.it)

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea ed, in particolar modo, gli articoli 87 e 88 in materia di aiuti concessi dagli Stati membri;

Vista la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, fatta a New York nel 1992 concernente la “stabilizzazione delle concentrazioni in atmosfera di gas ad effetto serra ad un livello tale da prevenire pericolose interferenze delle attività umane al sistema climatico” e successivamente ratificata dal Governo italiano con legge 15 gennaio 1994, n. 65;

Visto il Protocollo adottato il 10 dicembre 1997 a Kyoto nel corso della Terza Conferenza delle Parti alla Convenzione sui Cambiamenti Climatici (United Nation Convention on Climate Change-UNFCCC) secondo il quale i Paesi industrializzati si impegnano a ridurre, per il periodo 2008-2012, il totale delle emissioni di gas ad effetto serra almeno del 5% rispetto ai livelli del 1990;

Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L379 del 28 dicembre 2006;

Vista la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

Vista la decisione del Consiglio del 25 aprile 2002, 2002/358/CE, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità Europea, del Protocollo di Kyoto allegato alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, nel quale l'Italia si impegna alla riduzione delle proprie emissioni di gas serra nella misura del 6,5% rispetto ai livelli del 1990 entro il periodo compreso fra il 2008 e il 2012;

Vista la decisione del Consiglio Europeo del 25 marzo 2004, con la quale è confermato l'impegno dell'Unione Europea per l'attuazione degli obblighi di riduzione stabiliti nell'ambito del Protocollo di Kyoto e nella successiva citata Decisione 2002/358/CE;

Considerato che il Consiglio Europeo di Bruxelles ha approvato nel 2008 il c.d. “Pacchetto Clima ed Energia” (20-20-20) in virtù del quale i Paesi firmatari si sono impegnati a realizzare una riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 20% entro il 2020 rispetto al 1990, a raggiungere una quota del 20% di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia entro il 2020, ad aumentare l'efficienza energetica nell'UE in modo da raggiungere l'obiettivo di risparmio dei consumi energetici dell'UE del 20% rispetto alle proiezioni per il 2020;

Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120, con la quale il predetto Protocollo di Kyoto è stato ratificato dallo Stato Italiano;

Visto l'articolo 2 della legge 120 del 2002 che stabilisce tra l'altro che il Governo deve promuovere:

- il miglioramento dell'efficienza energetica del sistema economico nazionale ed un maggiore utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, anche attraverso iniziative di ricerca e sperimentazione sull'idrogeno e sul fotovoltaico;
- l'aumento della forestazione per l'assorbimento del carbonio atmosferico;
- la piena utilizzazione dei meccanismi istituiti dal Protocollo di Kyoto con la partecipazione delle istituzioni pubbliche e delle imprese italiane.

Vista la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 “Revisione delle Linee Guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra”;

Vista la delibera CIPE n. 135 dell'11 dicembre 2007 “Aggiornamento della delibera CIPE n. 123/2002”;

Visto l'articolo 2, comma 322 della legge del 24 dicembre 2007, n. 244 recante “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge Finanziaria 2008) con il quale è stato istituito a decorrere dall'anno 2008, un “Fondo per la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, nonché per la promozione di energia elettrica da solare termodinamico”;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Prot. DSA/DEC/2008/166 del 12 aprile 2008, registrato alla Corte dei Conti l'8 aprile 2008, Reg. n. 3, Fog. 31, con cui sono state individuate le modalità di utilizzo del suddetto Fondo;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Prot. SEC/DEC/2011/468 del 19 maggio 2011, registrato alla Corte dei Conti il 5 luglio 2011, Reg. n. 11, Fog. 179, con cui sono state individuate le misure di utilizzo del suddetto Fondo e disciplinate le modalità di attuazione;

Considerato che la promozione della sostenibilità ambientale e la lotta contro i cambiamenti climatici aumentano, inoltre, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e garantiscono la competitività delle economie europee e la disponibilità di energie economicamente accettabili;

Considerato che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" riconosciuti all'impresa, ai sensi dell'articolo 2 del richiamato Regolamento (CE) n. 1998/2006, non deve superare i 200.000,00 Euro, nell'arco di tre esercizi finanziari.

Considerato che il Protocollo di Kyoto e il "Pacchetto Clima-Energia" impegnano le imprese europee a ridurre le proprie emissioni di gas serra nei processi di produzione ed a migliorare le prestazioni energetiche dei prodotti finali, ovvero a compensare le proprie emissioni.

Considerato che l'analisi dell'impronta di carbonio rappresenta uno strumento diagnostico finalizzato alla individuazione delle possibili misure da attuare per la riduzione delle emissioni nel ciclo di vita dei prodotti.

Considerato che i consumatori finali sono sempre più sensibili al valore ambientale delle proprie scelte e che tale valore ambientale viene percepito in misura crescente come un fattore di competitività, come dimostrato dalla diffusione di applicazione delle certificazioni ambientali di prodotto.

Visti i risultati positivi del bando pubblico del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in data 17 novembre 2011 per il finanziamento di progetti per l'analisi dell'impronta di carbonio nel ciclo di vita dei prodotti di largo consumo.

Considerato che in occasione del bando sopracitato molte imprese italiane hanno manifestato l'intenzione di aderire all'iniziativa del Ministero per l'analisi dell'impronta di carbonio nel ciclo di vita dei propri prodotti.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA

EMANA IL SEGUENTE BANDO

Articolo 1 - Finalità e copertura finanziaria

1. Con il presente Bando, in attuazione del DM n. 468 del 19 maggio 2011, la Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia co-finanzia, nell'esercizio 2013, progetti per l'analisi dell'impronta di carbonio nel ciclo di vita dei prodotti, ai fini della individuazione ed attuazione delle misure per la riduzione delle emissioni.
2. Trattasi di aiuti di Stato in regime di "de minimis" ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).
3. Il presente Bando resterà aperto sino a totale esaurimento delle risorse assegnate e, comunque, sino al 31 dicembre 2013.
4. Per le suindicate finalità, nell'anno 2013, sono destinate risorse complessive pari a € 2.000.000,00 (due milioni/00) a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 322 della Legge 24 dicembre 2007, n.244.
5. E' adottata una procedura valutativa "a sportello" ai sensi dell'articolo 2 del DM n. 468 del 19 maggio

2011. Eventuali risorse che dovessero rendersi disponibili a causa di economie di impegno, minori rendicontazioni o per altri motivi, saranno destinate alle istanze pervenute e non valutate, seguendo l'ordine cronologico delle stesse.

Articolo 2 - Tipologie di progetti

1. Ai sensi dell'articolo 1 del DM n. 468 del 19 maggio 2011 è finanziabile la realizzazione dell'analisi dell'impronta di carbonio, ai fini dell'individuazione ed attuazione delle misure per la riduzione delle emissioni.
2. La suindicata misura riguarderà il ciclo di vita di prodotti di largo consumo (no materie prime e semilavorati).

Articolo 3 - Forma del finanziamento

1. I finanziamenti a fondo perduto saranno concessi in regime di "de minimis" ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione.

Articolo 4 - Soggetti beneficiari dei finanziamenti

1. Possono presentare istanza di finanziamento tutte le imprese che esercitano, sotto forma individuale o societaria, o tra loro associate o consorziate, abitualmente e stabilmente, un'attività economica al fine della produzione o dello scambio di beni e che, allo stesso tempo, abbiano un valore della produzione, nell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore ad 1 milione di Euro. Per "valore della produzione" si intende la somma dei valori relativi alla voce Valore della produzione di cui all'articolo 2425, lettera a) del codice civile, riportato nell'ultimo bilancio approvato.
2. Sono esclusi i settori di cui all'articolo 1 del richiamato Regolamento (CE) n. 1998/2006.
3. Non possono accedere ai finanziamenti concessi con il presente Bando, le imprese che hanno beneficiato dei finanziamenti riconosciuti in esito al "Bando pubblico per l'accesso al finanziamento, in regime di de minimis, di progetti per l'analisi dell'impronta di carbonio nel ciclo di vita dei prodotti di largo consumo" emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 255 del 2 novembre 2011.

Articolo 5 - Limiti di finanziamento

1. Alle imprese di cui al precedente articolo 4, è riconosciuto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il presente Bando, un finanziamento, in regime di "de minimis", sino alla concorrenza massima del 70% delle spese ammissibili e, comunque, non oltre l'importo massimo di 70.000,00 euro.
2. I massimali stabiliti al precedente comma 1 costituiscono un valore al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
3. I progetti verranno finanziati fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
4. Se le risorse residue dall'assegnazione dei finanziamenti non sono sufficienti a finanziare interamente il progetto che, nell'ordine cronologico, segue l'ultimo progetto finanziato, il finanziamento è assegnato in una misura ridotta. Tale misura corrisponde all'importo rimasto disponibile.
5. I soggetti assegnatari del finanziamento in misura ridotta ai sensi del precedente punto 4 possono, entro trenta giorni dalla notifica del decreto di cui al successivo articolo 14, comma 14, rinunciare all'istanza di finanziamento. Le risorse assegnate a soggetti che hanno rinunciato al finanziamento sono riassegnate, con i medesimi termini e modalità, a coloro che seguono, secondo l'ordine sequenziale dettato dalla data e dall'ora di spedizione dell'istanza.

Articolo 6 - Cumulo

1. Tutti gli aiuti ottenuti dall'impresa, a vario titolo, in regime de minimis, ai sensi del Regolamento (CE) n.1998/2006, nell'arco di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario interessato più i due precedenti), non potranno superare la soglia massima di € 200.000,00. Laddove, quindi, con il finanziamento di cui al presente Bando sia superata tale soglia, ovvero il massimale individuale a disposizione in quel momento dell'impresa proponente, il finanziamento non potrà essere concesso.
2. Il controllo del "de minimis" è effettuato dall'Amministrazione secondo quanto previsto dal richiamato Regolamento (CE) n. 1998/2006. Al fine di effettuare una verifica delle dichiarazioni rese all'atto di presentazione dell'istanza, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare procede, con verifiche dirette, avvalendosi della Banca Dati Anagrafica istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Articolo 7 – Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili ai fini del finanziamento sono quelle strettamente riconducibili alla realizzazione dell'analisi dell'impronta del carbonio nel ciclo di vita dei prodotti di cui al precedente articolo 2, al fine di individuare ed attuare misure di riduzione delle emissioni.

2. Sono ritenute ammissibili le spese di seguito elencate:

Spese relative all'acquisto di software e banche dati strettamente necessari alla realizzazione dell'analisi dell'impronta di carbonio

Spese di personale esterno nei limiti di seguito indicati:

- Costo esperto senior: nel limite massimo di 250 €/giorno (IVA esclusa)
- Costo esperto junior: nel limite massimo di 100 €/giorno (IVA esclusa)

Spese relative alla validazione e/o certificazione dell'analisi dell'impronta di carbonio

Spese di comunicazione relative alla preparazione della strategia di comunicazione e alle iniziative di comunicazione al pubblico dei risultati (spese relative alla elaborazione del logo, all'aggiornamento del sito esistente e realizzazione brochure e convegni)

Spese generali riconosciute nella misura max del 7% (forfait) delle citate spese ammissibili

3. Saranno, dunque, ritenute non ammissibili e, quindi, non prese in esame le spese di seguito elencate:
 - spese relative all'acquisto di strumentazioni
 - spese di missione
 - spese relative alla realizzazione di siti web ex novo non strettamente attinenti ai risultati del progetto ed a pubblicazioni scientifiche
 - ogni altra spesa non riconducibile alle tipologie elencate nel precedente comma 2.
4. Nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006, tutte le cifre utilizzate ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Articolo 8 –Termini di presentazione delle istanze di finanziamento

1. Le istanze dovranno essere trasmesse, via posta elettronica certificata (PEC), a decorrere dalle ore 10.00 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione di apposito comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale e, comunque, entro e non oltre le ore 17.00 del trentesimo giorno successivo alla suddetta data di pubblicazione.
2. Non saranno ritenute ricevibili e, quindi, non saranno ammesse a istruttoria le istanze non trasmesse nei termini di cui al precedente punto 1.
3. Ai fini dell'ammissione delle istanze nonché della definizione del corretto ordine cronologico, farà fede la data e

l'orario riportato nella ricevuta di accettazione rilasciata dal provider di posta certificata dell'Impresa proponente e attestante il momento della spedizione nonché i relativi destinatari.

4. L'impresa è, quindi, invitata a conservare la citata ricevuta ed a trasmetterne copia all'Amministrazione, laddove quest'ultima ne faccia espressa richiesta.
5. Ciascun soggetto può presentare una sola istanza.
6. Laddove la trasmissione dell'istanza avvenga attraverso più invii telematici, al fine di stabilire il corretto ordine cronologico, farà fede la data e l'ora di ricezione telematica dell'ultimo invio effettuato.
7. Laddove, da parte di uno stesso soggetto proponente, pervengano più istanze, sarà presa in considerazione solo l'ultima trasmessa e pervenuta nei termini di cui al precedente comma 1.
8. Delle istanze pervenute nei termini e modalità ivi disciplinati, l'Amministrazione darà conferma, con il medesimo mezzo, dell'avvenuta ricezione specificando il numero di Protocollo acquisito.

Articolo 9 –Modalità di presentazione delle istanze di finanziamento

1. Il Bando sarà consultabile e scaricabile sul sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: www.minambiente.it a decorrere dal giorno di pubblicazione del comunicato di cui al comma 1 del precedente articolo 8.
2. Le istanze, corredate di firma digitale, dovranno essere trasmesse, pena la non ricevibilità e successiva non ammissione ad istruttoria, via Posta Elettronica Certificata (PEC), al seguente indirizzo: carbonfootprint@pec.minambiente.it riportando nell'oggetto la seguente dicitura "Carbon footprint 2013 - Istanza di finanziamento ex DM 468/2011" e allegando, in formato PDF non modificabile, l'istanza correlata dei documenti obbligatoriamente richiesti dal presente Bando. L'allegato non potrà superare la dimensione massima di 10 MB.
3. In deroga a quanto statuito nel precedente comma 2, solo esclusivamente nel caso in cui il soggetto proponente non sia in possesso di firma digitale, l'invio via PEC dovrà, pena la non ricevibilità e successiva non ammissione ad istruttoria, essere seguito dalla trasmissione della medesima istanza, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile il Clima e l'Energia Via Capitan Bavastro 174 - 00154 ROMA
--

In tali specifici casi, la trasmissione via PEC avrà il solo ed unico scopo di determinare, in modo univoco, la data e l'orario di ricezione utili ai fini della definizione del corretto ordine cronologico delle istanze pervenute.

4. Il plico chiuso, dovrà essere, pena la non ricevibilità e successiva non ammissione ad istruttoria, sigillato e riportare, al suo esterno, le seguenti indicazioni:

"Carbon footprint 2013 - Istanza di finanziamento ex DM 468/2011"

5. Segnatamente al caso specifico di cui al precedente comma 3, non saranno ricevibili istanze pervenute solo in formato cartaceo e non precedute da trasmissione a mezzo PEC e, allo stesso tempo, non saranno ricevibili istanze pervenute solo a mezzo PEC e non seguite dalla trasmissione del formato cartaceo. Laddove, nel termine di 30 giorni naturali e consecutivi dall'invio via PEC, non pervenga al suindicato indirizzo il formato cartaceo dell'istanza, quest'ultima si riterrà non ricevibile con conseguente decadenza dell'ordine cronologico inizialmente acquisito.
6. Resta, comunque, inteso che, in nessun caso, saranno ammesse istanze non corredate della documentazione obbligatoria richiesta nel presente Bando.

Articolo 10 –Requisiti di ammissibilità delle istanze di finanziamento

Ai fini dell'ammissibilità delle istanze di finanziamento, le stesse dovranno contenere, a pena di non ammissione, la documentazione di seguito elencata, corredata di firma digitale in caso di spedizione nelle modalità di cui al comma 2 del precedente articolo 9:

A. ISTANZA DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO

Domanda di ammissione al finanziamento corredata di marca da bollo e firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente (**ALLEGATO A**) completa di Dichiarazione resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 artt. 46 e 47, attestante la non sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163/06 ed, in particolare, che:

- l'impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui confronti non sia un corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 - (l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda: il titolare o il direttore tecnico - se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico - se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico - se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci - se si tratta di altro tipo di società);
- nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è, comunque, causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45 della direttiva CE n° 18/2004 - (l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda: il titolare o il direttore tecnico - se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico - se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico - se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci - se si tratta di altro tipo di società).
- l'impresa non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
- l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti. Ai fini delle successive verifiche di competenza dell'Amministrazione, dovranno, inoltre, essere indicati: gli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale la società, la Matricola INPS, il numero di P.A.T. Posizione Assicurativa Territoriale-e dell'INAIL, il numero di dipendenti ed, inoltre, il settore di riferimento della contrattazione collettiva nazionale applicata per i dipendenti dell'impresa proponente.
- nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
- l'impresa, nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro, non ha riportato alcun provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione delle

vigenti normative in materia;

- l'impresa, nel rispetto delle normative per le pari opportunità tra uomo e donna (D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198), non ha riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione delle vigenti normative in materia;
- di essere in regola con le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n.68 in materia di diritto al lavoro dei disabili.

B. SCHEDA TECNICA DI PROGETTO

Scheda tecnica di progetto secondo il modello allegato (**ALLEGATO B**).

C. DICHIARAZIONE "DE MINIMIS"

Dichiarazione resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 artt. 46 e 47, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente ed attestante qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso (**ALLEGATO C**).

D. DICHIARAZIONE INERENTE AIUTI ILLEGALI O INCOMPATIBILI

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 artt. 46 e 47, relativa alla regolarità rispetto alle disposizioni del DPCM 23/5/2007 in attuazione del comma 1223 della finanziaria 2007 e relativo agli aiuti dell'art. 87 del Trattato UE individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea (**ALLEGATO D**).

Segnatamente alla presentazione dei documenti sopra elencati, trova applicazione quanto espressamente stabilito nell'articolo 15, co. 1, della Legge 12 novembre 2011 n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)" nonché disciplinato nella Direttiva n. 14/2011 emanata dal Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione. Come specificato nella richiamata Direttiva n. 14/2011, a decorrere dal 1 gennaio 2012, i certificati devono essere sempre sostituiti con dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. Ne consegue che, l'Amministrazione non potrà più richiedere né accettare le certificazioni da parte dei privati tanto che, a norma del riformato articolo 74, comma 2, lett.a) del DPR 445/2000, entrambi i comportamenti costituiscono violazione dei doveri d'ufficio.

Come, altresì, chiarito dalla medesima Direttiva, a decorrere dal 1 gennaio 2012, sui certificati emessi deve essere apposta a pena di nullità la dicitura: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Laddove le certificazioni richieste non presentino la dicitura, queste sono nulle, ai sensi dell'articolo 40 del DPR 445/2000.

Alla luce delle suesposte intervenute disposizioni, l'Amministrazione non può accettare certificati recanti la citata dicitura, né tantomeno, la stessa Amministrazione può accogliere certificati non recanti la dicitura di cui sopra in quanto nulli.

Articolo 11 – Criteri di ammissibilità delle proposte di progetto

1. A pena di non ammissione, l'analisi deve valutare l'impronta di carbonio relativa a tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto individuato come oggetto dello studio, seguendo un approccio di tipo *life cycle* "dalla culla alla tomba".
2. A pena di non ammissione, le proposte di progetto devono indicare lo standard o la metodologia di riferimento in base al quale sarà effettuata l'analisi.
3. Le proposte di progetto dovranno, a pena di non ammissione, contenere l'individuazione dei prodotti oggetto dell'analisi dell'impronta di carbonio.

4. A pena di non ammissione, il programma di lavoro riportato nella Scheda Tecnica (Allegato B) deve essere distinto nelle seguenti fasi:
 - I. analisi dell'impronta di carbonio dei prodotti selezionati nelle diverse fasi del ciclo di vita con:
 - a. Descrizione del ciclo di produzione con stima dei consumi energetici (elettrici e termici) per le fasi principali del ciclo di vita dei prodotti selezionati
 - b. Analisi della logistica interna ed esterna, in particolare modo evidenziare la logistica in entrata dai principali fornitori e quella in uscita sino all'utente finale
 - c. Stima del ciclo di smaltimento dei prodotti selezionati a fine vita con indicazione di massima dei consumi energetici del processo di smaltimento
 - II. individuazione delle possibili misure da attuare per la riduzione delle emissioni nel ciclo di vita dei prodotti selezionati in particolare per le fasi principali del ciclo di produzione, per i principali aspetti logistici e per le principali fasi del ciclo di smaltimento;
 - III. individuazione delle possibili misure per la neutralizzazione delle emissioni in particolare per le fasi principali del ciclo di produzione, per i principali aspetti logistici e per le principali fasi del ciclo di smaltimento;
 - IV. strategia e iniziative di comunicazione al pubblico dei risultati dell'analisi dell'impronta di carbonio.
5. A pena di non ammissione il progetto deve prevedere la validazione e/o certificazione dei risultati dell'analisi dell'impronta di carbonio ottenuti, da parte di un ente terzo.
6. Della presenza dei citati requisiti deve essere data adeguata dimostrazione, all'atto dell'istanza, nella scheda tecnica di progetto secondo il modello allegato (**ALLEGATO B**).
7. L'assenza di una o più di tali specificazioni è causa di inammissibilità dell'istanza.

Articolo 12 – Fideiussione

1. In caso di ammissione al finanziamento, i soggetti beneficiari devono presentare una fideiussione a prima richiesta pari al 10% del valore del finanziamento concesso (IVA ed oneri previdenziali esclusi) per tutta la durata del progetto.
2. Detta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Essa deve prevedere, formalmente ed espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore, e la rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante. Dovrà, inoltre, prevedere espressamente l'impegno ad effettuare il pagamento a prima e semplice richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata e comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, cui peraltro non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte del fideiussore, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal debitore o da altri soggetti interessati ed anche nel caso che il debitore sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.
4. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà avere sottoscrizione, autenticata da notaio, dalla quale si evincano con chiarezza i poteri di firma del fideiussore o dell'assicuratore. Dette fideiussioni o polizze dovranno, infatti, essere presentate corredate di autentica amministrativa o notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia ovvero, in alternativa, di dichiarazione rilasciata dal soggetto firmatario (con allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità) ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2006, contenente i predetti elementi (identità,

poteri e qualifica).

5. Dovrà, infine, essere irrevocabile ed avere efficacia per tutta la durata del progetto e, successivamente alla scadenza di tale termine, sino alla completa ed esatta esecuzione delle attività oggetto di finanziamento. Appurata tale corretta esecuzione, l'Amministrazione procederà allo svincolo della fideiussione.
6. La mancata presentazione della fideiussione comporta la revoca del finanziamento.
7. Il Ministero dell'ambiente può escutere la fideiussione qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 20 del presente Bando.

Articolo 13 – Motivi di non ammissibilità

1. Costituiscono motivi di non ammissibilità:
 - la presentazione delle istanze da parte di soggetti diversi da quelli indicati nel precedente articolo 4 e/o aventi ad oggetto progetti non ricadenti nelle tipologie di cui al precedente articolo 2;
 - la mancanza o l'incompletezza della documentazione obbligatoria da allegare all'istanza ovvero delle certificazioni e/o delle dichiarazioni sostitutive richieste al precedente articolo 10, o la loro mancata sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti;
 - il mancato possesso dei requisiti di ammissibilità delle istanze di cui al precedente articolo 10;
 - la difformità della proposta di progetto rispetto ai criteri di ammissibilità del progetto declinati nell'articolo 11 del presente Bando.

Articolo 14 – Procedura di valutazione delle istanze

1. E' adottata una procedura valutativa "A SPORTELLO" ai sensi dell'articolo 2 del DM 468 del 19 maggio 2011.
2. Le istanze saranno valutate, fino all'esaurimento delle risorse assegnate, nel rispetto dell'ordine cronologico stabilito nelle modalità di cui al precedente articolo 8.
3. Per la verifica delle istanze e valutazione dei progetti, la Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile il Clima e l'Energia si avvarrà di una apposita Commissione Tecnica.
4. Tale Commissione è nominata con atto del Direttore Generale della Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile il Clima e l'Energia.
5. Per ciascuna delle istanze pervenute, la Commissione Tecnica verifica, in via preliminare, il rispetto delle:
 - condizioni di ricevibilità ovvero il rispetto dei termini e delle modalità di ricezione;
 - condizioni di ammissibilità ovvero la completezza documentale e il possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 4 e 10.
6. Sono da considerarsi irricevibili, ai fini dell'ammissione alla fase istruttoria, le istanze non trasmesse nei termini di cui al comma 1 del precedente articolo 8 e nelle modalità di cui all'articolo 9 del presente Bando.
7. Sono da considerarsi non ammissibili, ai fini dell'ammissione alla successiva fase di valutazione tecnico-economica, tutte quelle istanze presentate da soggetti diversi da quelli indicati nel precedente articolo 4 e/o aventi ad oggetto progetti non ricadenti nelle tipologie di cui al precedente articolo 2 ovvero la mancanza o l'incompletezza della documentazione obbligatoria di cui al precedente articolo 10 o il mancato possesso dei requisiti di ammissibilità elencati nel medesimo articolo.
8. I progetti contenuti nelle istanze di finanziamento e che rispettano le prescritte condizioni di ricevibilità e di ammissibilità dell'istanza saranno valutati dalla Commissione tecnica, pur sempre nel rispetto dell'ordine sequenziale dettato dalla data di ricezione delle rispettive istanze, sotto un profilo tecnico ed economico-finanziario, al fine di appurare la presenza dei requisiti di ammissibilità del progetto declinati

nell'articolo 11 del presente Bando. In tale sede, la stessa Commissione procede, nel rispetto dei precedenti articoli 5 e 7, a verificare l'ammissibilità delle spese esposte nell'Allegato B con possibilità di rimodulazione in diminuzione dell'importo di finanziamento massimo riconoscibile.

9. Ai fini della concessione del finanziamento, la Commissione stabilisce il limite massimo ammissibile a finanziamento ai sensi di quanto stabilito ai precedenti articoli 5 e 7 e al punto 8 del presente articolo.
10. La Commissione si riserva di richiedere, via PEC, ai sensi dell'articolo 6 della legge 241/90, chiarimenti, integrazioni, approfondimenti o rettifiche alla documentazione prodotta per una migliore valutazione del progetto.
11. Analogamente alle modalità di trasmissione delineate nel precedente articolo 9, i relativi chiarimenti corredati di firma digitale dovranno essere trasmessi via PEC. Nel caso in cui il proponente non sia in possesso di firma digitale, la relativa trasmissione potrà avvenire via fax.
12. La trasmissione di quanto richiesto dovrà avvenire entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della richiesta di cui al precedente comma 11; in caso contrario, il soggetto richiedente sarà dichiarato rinunciario con conseguente decadenza dell'ordine cronologico inizialmente acquisito. Al fine di comprovare l'avvenuta trasmissione nei termini, farà fede, rispettivamente, la data di ricezione ovvero la data di ricezione del fax.
13. In esito alla valutazione condotta, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emana un provvedimento di ammissione a finanziamento. Il decreto è notificato ai soggetti beneficiari del contributo. In sede di notifica del decreto, il Ministero comunica il numero di riferimento della pratica per il progetto finanziato. Il soggetto beneficiario dovrà esplicitamente riferirsi a tale numero in tutte le successive comunicazioni.
14. In caso contrario, se la valutazione della citata Commissione si conclude con esito negativo, l'istanza si ritiene non ammessa a finanziamento e il Ministero provvede a darne formale comunicazione.
15. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, l'Amministrazione provvede alla pubblicazione sul proprio sito web dei finanziamenti concessi attraverso il presente Bando.
16. Tutti i termini dettati nel presente Bando devono considerarsi perentori e, pertanto, il loro mancato rispetto comporterà la decadenza dal beneficio.

Articolo 15 – Tempi e modalità di realizzazione dei progetti

1. I tempi massimi di realizzazione e completamento dei progetti, sono fissati in 18 mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di ammissione a finanziamento emanato dall'Amministrazione ai sensi del precedente articolo 14, comma 13.
2. Entro 15 giorni dalla notifica del citato provvedimento di ammissione a finanziamento, il soggetto beneficiario dovrà tempestivamente trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la Fideiussione emessa nei termini e nelle modalità di cui al precedente articolo 12, pena la revoca del finanziamento stesso.
3. Il soggetto beneficiario dovrà comunicare tempestivamente alla Direzione il completamento delle attività, trasmettendo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento:
 - Rapporto finale (in formato cartaceo e su supporto informatico) che comprende la procedura per il calcolo dell'impronta di carbonio, i risultati dell'analisi, le modalità di riduzione e neutralizzazione individuate e il piano di comunicazione
 - Rendiconto analitico delle spese sostenute completo di elenco delle fatture debitamente quietanzate, peraltro allegate, in originale o in copia conforme, e di documentazione comprovante i pagamenti effettuati (es. copia del bonifico bancario effettuato).

Articolo 16 – Modalità di erogazione del finanziamento concesso

1. L'importo assegnato a titolo di finanziamento è trasferito dalla Direzione del Ministero ai soggetti beneficiari del contributo con le seguenti modalità:
 - a) una prima quota, di importo pari al 25% dell'importo ammesso a finanziamento, previa presentazione della documentazione di cui al precedente articolo 15, punto 2;
 - b) una seconda quota, di importo pari al 50% dell'importo ammesso a finanziamento, alla presentazione di richiesta di trasferimento delle risorse con annessa rendicontazione delle attività attestante uno stato di avanzamento pari almeno al 50% del costo totale dell'investimento;
 - c) il saldo sarà erogato al termine dei lavori, a seguito della positiva verifica da parte della Direzione del Ministero della conformità e idoneità della documentazione di cui al precedente articolo 15, punto 3.
2. Segnatamente alla quota di cui alla lettera b) del precedente punto 1, l'erogazione sarà effettuata previa positiva verifica della rendicontazione nonché dei rapporti tecnici intermedi, allo stato, prodotti in conformità al successivo articolo 19 punto 1.
3. Resta inteso che l'erogazione del finanziamento, riconosciuto ai sensi di quanto stabilito dai precedenti articoli 5 e 7 e dal punto 8 dell'articolo 14, non potrà superare il valore massimo concesso e avverrà, comunque, nei limiti delle spese ammissibili realmente rendicontate.

Articolo 17 – Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari dei finanziamenti sono tenuti a:
 - a) realizzare il progetto nella sua totalità, pena la revoca del finanziamento;
 - b) realizzare il progetto entro il termine indicato nella scheda tecnica di progetto, conformemente agli obiettivi contenuti nel progetto stesso;
 - c) comunicare tempestivamente, via PEC (se in possesso di firma digitale) oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'Amministrazione l'intenzione di rinunciare al finanziamento;
 - d) mantenere i requisiti di soggetti beneficiari specificati del presente Bando per tutta la durata del progetto;
 - e) comunicare immediatamente ogni variazione eventualmente intervenuta durante lo svolgimento del progetto e riguardante i requisiti di soggetti beneficiari specificati nel presente Bando.

Articolo 18 – Proroghe

1. L'eventuale istanza di proroga ai termini di cui all'articolo 15 dovrà essere debitamente sottoscritta e motivata e andrà spedita tempestivamente dal soggetto beneficiario del contributo via PEC (se in possesso di firma digitale) oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo di cui al precedente articolo 9. La Direzione comunicherà al richiedente l'esito della valutazione.

Articolo 19 – Monitoraggio delle attività

1. Il Ministero monitora lo stato di avanzamento tecnico delle attività ed i relativi risultati raggiunti per ciascuna fase descritta nella Scheda tecnica di Progetto. A tal fine, a conclusione di ciascuna fase di cui al precedente articolo 11, l'impresa beneficiaria trasmette, via PEC (se in possesso di firma digitale) oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'Amministrazione i relativi rapporti tecnici intermedi.
2. Il Ministero accerta il conseguimento dei risultati previsti nonché la loro conformità al progetto, il rispetto dei tempi fissati e quant'altro possa risultare necessario per procedere all'erogazione del contributo.
3. Le dichiarazioni saranno sottoposte a controlli e verifiche secondo le modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, da parte dell'Amministrazione competente a ricevere le istanze.

4. È disposta la revoca del contributo qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/2000 emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le conseguenze previste dalle norme penali vigenti.

Articolo 20 – Revoche

1. Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 12, comma 6, i finanziamenti sono revocati nei seguenti casi:
 - qualora concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni falsi, inesatti o reticenti;
 - per inadempimenti dei soggetti beneficiari che emergano dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti rispetto agli obblighi previsti nel presente Bando;
 - per difformità, non autorizzata, del progetto realizzato e dei risultati ottenuti rispetto al progetto ammesso a finanziamento, verificata in itinere mediante controlli e monitoraggi e nella fase finale di valutazione;
 - per ogni altra causa prevista nel presente Bando, ovvero in tutti i casi in cui è palese la mancata corrispondenza delle attività con le prescrizioni contenute nel presente Bando;
 - mancato completamento delle attività entro il termine di 18 mesi dalla data di notifica del decreto di ammissione a finanziamento;
2. Il Ministero dell'ambiente può escutere la Fideiussione di cui al precedente articolo 12 qualora ricorrano i casi di revoca di cui al presente articolo.
3. Laddove ricorrano i suindicati casi di revoca, i finanziamenti indebitamente percepiti sono restituiti dal soggetto beneficiario maggiorati dell'interesse pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) vigente alla data della loro erogazione e calcolati al netto dell'importo garantito dalla Fideiussione escussa.

Articolo 21 – Procedimento di revoca

1. Si procede alla revoca del finanziamento concesso o al recupero del finanziamento erogato, maggiorato degli interessi legali, laddove si verificano le circostanze di cui al precedente articolo 20. Nel caso di forte difformità tra progetto presentato e opera realizzata, l'entità della stessa difformità sarà valutata a giudizio insindacabile della Commissione di cui al precedente articolo 14.
2. Nei suindicati casi di cui al precedente articolo 20, l'Amministrazione comunica via PEC agli interessati l'avvio del procedimento, con indicazioni relative all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, presso i quali si può prendere visione degli atti, e assegna ai destinatari un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni o scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea.
3. La presentazione degli scritti e della documentazione di cui sopra deve avvenire mediante spedizione via PEC (se in possesso di firma digitale) oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, degli stessi. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede la data di ricezione telematica oppure il timbro postale di spedizione apposto dall'Agenzia accettante.
4. Qualora necessario, l'Amministrazione può richiedere ulteriore documentazione o convocare direttamente i soggetti interessati.
5. Entro trenta giorni dalla ricezione delle controdeduzioni di cui al precedente punto 2, esaminate le risultanze istruttorie, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, l'Amministrazione adotta il provvedimento del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati, e nel quale determina, motivatamente, la revoca dei contributi, l'escussione della fideiussione e l'importo da recuperare nelle modalità previste nel precedente articolo 20 punto 3.

Articolo 22 –Produzione di materiali e divulgazione dei risultati e richieste di chiarimento

1. Il Ministero può pubblicizzare le iniziative e i progetti finanziati con il presente Bando attraverso la pubblicazione di informazioni riguardanti, tra l'altro, il soggetto beneficiario, il costo totale, il contributo finanziario concesso.
2. Tutti i prodotti, i materiali e le iniziative informative concernenti il progetto finanziato devono evidenziare la fonte del finanziamento e il logo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Richieste di informazione o chiarimento in merito alla presentazione delle istanze o alla redazione della relativa documentazione, potranno essere inoltrate, entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione della comunicazione di cui al punto 1 del precedente articolo 8 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale, all'indirizzo Ras.Bandidigara@minambiente.it, ovvero telefonicamente ai numeri: 06 5722 8164, 06 5722 8182, 06 5722 8102.

Articolo 23 –Tutela dei dati personali e informativa sul trattamento

1. I dati dei quali l'Amministrazione entrerà in possesso a seguito del presente Bando saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 per le finalità previste dal presente Bando e eventuale successiva stipula e gestione del finanziamento.
2. Tali dati potranno inoltre essere comunicati ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Articolo 24 –Responsabile del procedimento e diritto di accesso agli atti

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e ss.mm.ii. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è la Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia.
2. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e all'art. 45 viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta, con le modalità di cui all'art. n. 25 della citata Legge.
3. Il Responsabile del procedimento è il dirigente Dr. Antonio Strambaci Scarcia.

Articolo 25 – Allegati

1. Gli allegati di seguito elencati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Bando:
 - **Allegato A** - Istanza di accesso al finanziamento di progetti per l'analisi dell'impronta di carbonio nel ciclo di vita dei prodotti di largo consumo;
 - **Allegato B** – Scheda tecnica di Progetto;
 - **Allegato C** – Dichiarazione aiuti "de minimis";
 - **Allegato D** – Dichiarazione relativa agli aiuti illegali ai sensi del DPCM 23/05/2007.

Articolo 26 –Norme finali

1. Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente Bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. Di tale intervenuta modifica sarà data comunicazione sul sito www.minambiente.it. Tale comunicazione avrà valore di notifica agli effetti di legge.